REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA LIGURIA

Composta dai signori magistrati:

Piero Carlo	FLOREANI	Presidente
Alessandro	BENIGNI	Consigliere
Antonino	GRASSO	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 21572 del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale nei confronti di:

-POZELLA Maurizio, nato a La Spezia il 23.12.1960 (c.f.: PZLMRZ60T23E463L) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Roberto Valettini (c.f.: VLTRRT51P21B509D) pec: avvrobertovalettini@cnfpec.it e avv. Emanuele Buttini (c.f.: BTTMNL64C04G870M) pec: avvemanuelebuttini@cnfpec.it, con loro elettivamente domiciliato;

- SANTINI Davide, nato a La Spezia il 14.9.1965 (c.f.: SNTDVD65P14E463K) rappresentato e difeso, giusta procura in atti, da avv. Carlo Golda (c.f.: GLDCRL64S30D969K) pec: carlo.golda@ordineavvgenova.it, con lui elettivamente domiciliato.

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della causa.

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, il consigliere relatore

Antonino Grasso, il Pubblico ministero, in persona del V. Procuratore generale dott. Silvio Ronci, e gli avv.ti Buttini Emanuele e Aloi Massimiliano, delegato, per i convenuti, rispettivamente, Pozella Maurizio e Santini Davide.

Ritenuto in

FATTO

Con citazione depositata il 28.11.2024 la Procura regionale ha chiamato in giudizio Pozella Maurizio e Santini Davide per sentirli condannare al risarcimento, in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (A.P.), il primo del danno da "perdita di chance", pari a euro 139.014,3, e del danno all'immagine, pari ad euro 36.510,00; il secondo del danno all'immagine, pari ad euro 8.180,00, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali - decorrenti dal deposito della sentenza fino all'effettivo soddisfo - e spese di giudizio.

Risulta dalla citazione in giudizio che Pozella Maurizio e Santini Davide, dirigenti dell'A.P. di La Spezia, avrebbero cagionato il danno in epigrafe attraverso comportamenti illeciti, consistiti nel privilegiare determinati imprenditori stipulando con essi contratti onerosi in cambio di utilità personali, così anteponendo gli interessi privati a quelli dell'amministrazione di appartenenza. In data 23.8.2018 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di La Spezia ha trasmesso al Requirente la richiesta di rinvio a giudizio datata 13.2.2018 nei confronti di diversi soggetti nell'ambito del procedimento penale 4727/15/21-26 R.G., avente ad oggetto i reati di turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), di rivelazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.) commessi a danno dell'Autorità Portuale di

La Spezia (in atto, Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale), tra i quali Pozella Maurizio, Dirigente dell'Area "Lavoro e innovazione" e responsabile unico dei procedimenti di gara, Santini Davide e Forcieri Giovanni Lorenzo, rispettivamente Segretario generale e Presidente. Relativamente ai fatti oggetto dei procedimenti penali, la Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di La Spezia (GdF) ha trasmesso al Requirente la segnalazione di cui alla nota prot. 18805/30.1.2023, relativa ad un danno patrimoniale di 139.014,33 euro cagionato da Pozella Maurizio, Santini Davide e Forcieri Giovanni Lorenzo in relazione all'appalto del servizio di "vigilanza armata ai varchi portuali e nelle aree comuni quello di videosorveglianza della sede dell'A.P. e delle aree portuali comuni" affidato a "La Lince" per il triennio 2012-2015. Il medesimo Nucleo di Polizia economico-finanziaria, con nota prot. 92370/15.5.2023, ha segnalato, a carico dei soli Pozella e Santini, una ipotesi di danno all'immagine arrecato all'Autorità di Sistema del Mar Ligure Orientale, scaturente dai reati per i quali i soggetti suindicati sono stati definitivamente condannati in sede penale con sentenza n. 430/2018 del GUP presso il Tribunale di La Spezia. La sentenza, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., è divenuta irrevocabile il 10.1.2019 per Pozella e il 14.1.2019 per Santini. Per Forcieri Giovanni Lorenzo il processo è proseguito con il rito ordinario e nei suoi confronti il Tribunale ha emesso sentenza n. 739/2022 di condanna, appellata in data 25.4.2022. Previa costituzione in mora (con formali atti notificati nei giorni 6 e 7 febbraio 2023, limitatamente al danno patrimoniale di 139.014,33 euro) dei predetti Pozella Maurizio, Santini Davide e Forcieri Giovanni Lorenzo, il Requirente ha emesso rituale invito a dedurre, notificato tra il 3 e il 13 maggio 2024. Svolta dagli invitati attività difensiva, il Procuratore

regionale ha archiviato la posizione di Forcieri Giovanni Lorenzo per mancanza -o difetto di prova - di condotta illecita e per carenza di nesso causale tra gli atti a lui contestati e il danno "da perdita di chance". Rispetto al convenuto Pozella Maurizio il Requirente ha contestato il danno patrimoniale per aver curato in modo illecito le procedure prodromiche all'affidamento dell'appalto del servizio di vigilanza armata in favore de "La Lince della Givi" srl, relativo al periodo 1° maggio 2012 – 31 dicembre 2015, di effettiva esecuzione del contratto. Egli, infatti, in qualità di RUP ha predisposto e sottoscritto il bando e il capitolato di gara del 20.12.2011, concordandone preventivamente il contenuto con Balestrero Matteo (amministratore delegato del predetto istituto di vigilanza aggiudicatario dell'appalto) attraverso l'inserimento di clausole specifiche volte a favorire la suddetta società e ad escludere altri potenziali concorrenti, società che in effetti è poi risultata l'unica partecipante alla gara risultandone la vincitrice. In cambio di siffatto trattamento di favore, il predetto dirigente ha ottenuto dalla società aggiudicataria assunzioni presso la "GIVI" srl di alcune persone a lui legate da vincoli di amicizia o parentela. Le descritte condotte illecite, in violazione delle regole sulla concorrenza e del principio di par condicio dei potenziali partecipanti ad una gara pubblica, avrebbero cagionato alla stazione appaltante un danno erariale di 139.014,33 euro, corrispondente alla maggiore spesa sostenuta per il servizio di vigilanza armata e videosorveglianza nelle aree demaniali, periodo 1° maggio 2012 – 31 dicembre 2015. La Guardia di Finanza [nota prot. 18805/30.1.2023] ha confrontato due contratti (quello stipulato dall'A.P. di La Spezia con "La Lince della Givi" srl nel 2012 e quello aggiudicato dall'A.P. di Genova all'ATI "Coopservice" spa e "Sicuritalia" spa nel 2014) riferiti alla medesima tipologia di servizi (cat. 23

di cui all'alleg. II-B del d.lgs. n. 163/2006) ed è risultato che nell'appalto di La Spezia il costo orario del servizio di guardia ai varchi portuali (in postazioni fisse) e quello di pattugliamento con auto è stato, rispettivamente, di 22,50 euro e di 23,50 euro, mentre a Genova è stato di 20,97 euro (senza distinguere tra vigilanza fissa e mobile). A fronte di costi iniziali a base di gara sostanzialmente equivalenti (25 euro l'ora a Spezia; 24,80 a Genova), la forbice si è creata per il maggior ribasso (15,44% contro il 10% e il 9,60%) ottenuto dall'A.P. di Genova proprio grazie al confronto concorrenziale, ed ha portato ad un differenziale complessivo di 139.014,33 euro, che l'A.P. di La Spezia risulta aver pagato in più – rispetto all'omologo Ente genovese – per procurarsi il medesimo servizio. Le modalità di gestione gli appalti presso l'Autorità Portuale di La Spezia e il procedimento penale che ne è scaturito (in conseguenza dell'interdizione dai pubblici uffici disposta dal giudice, si è avuto all'interno dell'Ente il "ricambio forzato" delle figure coinvolte) sono stati al centro della cronaca locale, ricevendo ampio risalto sulla stampa e suscitando un diffuso clamore mediatico. Pozella Maurizio e Santini Davide, in rapporto di servizio con l'A.P. di La Spezia e nell'esercizio delle relative funzioni, sono stati definitivamente giudicati colpevoli di reati a danno dell'Ente pubblico di appartenenza, arrecando così un pregiudizio alla reputazione e al prestigio del medesimo. La sentenza n. 430/2018, resa ex art. 444 c.p.p., reca la condanna di Pozella per i reati di corruzione (art. 319 c.p.), turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.), rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio (art. 326 c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.). Le utilità illecite per sé e per altri soggetti, pari ad euro 48.255 euro, sono relative a due affidamenti in favore di "La Lince di GIVI" srl -del 2012 e del 2016 ed un altro alla stessa

società nel 2016, agendo come consulente di "APLS" srl, integralmente partecipata dall'A.P.- e tre in favore di "Infoporto" srl (due nel 2014 ed uno nel 2016). L'importo di euro 48.255 è così composto: 14.705 euro compenso per F. A., sentimentalmente legata al convenuto - capo di imputazione n. 9 della richiesta di rinvio a giudizio del 13.2.2018; 15.700 euro al fratello P. M. per un incarico fittizio ad A. A., convivente di quest'ultimo - capo di imputazione n. 10; 10.000 euro per due incarichi fittizi a moglie e figlia di un amico e 1.850 euro per tre penne e un orologio - capo di imputazione n. 12); assunzione di varie persone a lui legate da rapporti di amicizia o parentela (capi di imputazione nn. 5 e 12). In relazione a queste ultime, l'utilità illecita è stata stimata in complessivi 6.000,00 euro, considerando equo fissare in 1.000,00 euro per ciascuna assunzione il valore ricavato dal convenuto. Da queste utilità, scomputando la somma di 30.000 euro a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 322-*quater* c.p., il Requirente, applicando il criterio c.d. del *duplum*, ha quantificato il danno reputazionale in euro 36.510,00. La condanna di Santini ha riguardato la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) per aver ricevuto indebitamente da C. M., titolare della "M.C.C.W." srl (affidataria di svariati servizi e forniture per l'A.P.), utilità illecite, consistenti in mobili da giardino del valore di 4.090. Applicando il criterio c.d. del *duplum,* il danno contestato è pari ad euro 8.180,00. Per la determinazione in via equitativa della misura di tale voce di danno, il Requirente ha richiamato altresì la risonanza che le vicende corruttive e il relativo procedimento penale hanno avuto a livello mediatico.

Con memoria depositata il 20.3.2025 si è costituito Pozella Maurizio, che:

- rispetto al contestato danno all'immagine deduce, sulla scorta della sentenza del Tribunale di La Spezia n. 739/2022 (di prescrizione/assoluzione per gli altri imputati per i reati di cui ai capi di imputazione n. 1 -turbativa d'asta gara servizio vigilanza del 2011- n. 2 e 7 -rivelazione segreto d'ufficio- n. 5 -corruzione ex art. 318 c.p.) la rilevanza della decisione ai fini del pregiudizio in questione;

- relativamente al capo di imputazione n. 1, in relazione al quale la Procura ha contestato il danno da perdita di chance, deduce che il fatto non era compreso tra quelli considerati dalla misura cautelare custodiale del 2 novembre 2016, ed è stato contestato solo con l'avviso di garanzia del dicembre 2017, in forma del tutto generica tanto che la contestazione avrebbe potuto essere dichiarata nulla per violazione dell'art. 429, c. 2, c.p.p.. Il fatto addebitato, comunque, sarebbe insussistente, come proverebbero le dichiarazioni di Balestrero avanti il Tribunale di La Spezia in data 1.4.2022;

- contesta l'efficacia nei giudizi civili e amministrativi della sentenza c.d. di patteggiamento (art. 445 c.p.p.), rito al quale il convenuto ha aderito sulla scorta di valutazioni di mera opportunità che lo avrebbero indotto ad accettare tutte le contestazioni a lui formulate;

- in ordine ai parametri utilizzati dal Requirente per la quantificazione del danno patrimoniale, deduce che il costo orario utilizzato dalla GdF per l'analisi comparativa (euro 20,97) sarebbe inferiore al parametro legale recato dal D.M. 29 luglio (*recte*: 8 luglio) 2009 -previsto dall'art. 86, c. 3bis, d.lgs. n. 163/2006- che per il personale tecnico inquadrato al III livello prevede un costo orario di euro 22,23. Utilizzando il costo unitario fissato dal predetto D.M., il danno complessivo sarebbe pari ad euro 26.671,39, risultante dalla differenza

tra il costo orario praticato dall'aggiudicataria La Lince e quello recato dal suddetto decreto;

- circa la quantificazione del danno all'immagine, ricostruisce l'ammontare delle utilità illecite nella somma di euro 10.200,00; quelle corrisposte in favore di F.A. (sentimentalmente legata al convenuto) in euro 10.705/11.205; infine, la parte riferita alle assunzioni di terzi ad opera dell'aggiudicatario l'appalto non potrebbe rilevare stante l'intervenuta assoluzione, per siffatte imputazioni, di Balestrero in esito al giudizio ordinario;

- eccepisce l'intervenuta prescrizione della pretesa risarcitoria patrimoniale, ancorato l'esordio del relativo termine alla data di applicazione della misura cautelare (2 novembre 2016), atteso che a tale data i fatti sarebbero stati già delineati.

Conclude, in via principale, per la dichiarazione di infondatezza e comunque di prescrizione delle domande attoree; in subordine, per la rideterminazione al ribasso del *quantum* del danno.

Con memoria depositata il 18.3.2025 si è costituito Santini Davide, che:

- eccepisce l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno, in quanto la sospensione dei termini *ex* art. 85, c. 4, d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, non troverebbe applicazione nel caso *de quo*. Pertanto, considerato che la sentenza n. 430/2019 è passata in giudicato il 10/14 gennaio 2019, il termine prescrizionale sarebbe maturato decorso il successivo quinquennio, per cui sarebbe tardivo l'invito del (3-13) maggio 2024. In ogni caso, il termine sarebbe maturato considerato che i fatti contestati si sono svolti nel 2018;

- deduce l'inefficacia della sentenza ex art. 445 c.p.p. nei giudizi civili e amministrativi;

- deduce la carenza di prova del contestato danno all'immagine.

Conclude per la declaratoria di prescrizione e comunque per l'infondatezza della pretesa attorea.

Alla pubblica udienza il Pubblico ministero e le parti private hanno ribadito le rispettive posizioni e concluso come da verbale. Il giudizio è stato quindi trattenuto in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. L'eccepita prescrizione è infondata sotto tutti i profili dedotti.

La sentenza n. 430/2018 del GUP presso il Tribunale di La Spezia è divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2019 per Pozella Maurizio e il 14 gennaio 2019 per Santini Davide. Gli inviti a dedurre, che contengono una espressa intimazione di pagamento, sono stati notificati, rispettivamente, il 13 e il 3 maggio 2024. Secondo la Procura regionale al momento della notificazione degli inviti non era maturato il termine legale di prescrizione, stante la sospensione generalizzata dei termini disposta dall'art. 85, c. 4, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. La difesa del convenuto Santini Davide contesta tale ricostruzione, ritenendo che la predetta sospensione troverebbe applicazione solo in caso di precedenti rinvii, che nella specie non sarebbero stati disposti. La deduzione è infondata. Il comma 4 dell'art. 85 del d.l. n. 18/2020, stabilisce che "In caso di rinvio, con riferimento a tutte le attività giurisdizionali, inquirenti, consultive e di controllo intestate alla Corte dei conti, i termini in corso alla data dell'8 marzo 2020 e che scadono entro il 31 agosto 2020, sono sospesi e riprendono a decorrere dal 1° settembre 2020". Il secondo alinea del predetto comma 4

dell’art. 85 stabilisce a sua volta che, a decorrere dall'8 marzo 2020, si intendono sospesi (anche) i termini connessi alle attività istruttorie preprocessuali e alle prescrizioni in corso. Pertanto, anche considerata l’adozione del decreto presidenziale n. 38 del 16 marzo 2020 di rinvio di tutte le udienze della Sezione, il termine finale di prescrizione -che in difetto della suddetta sospensione sarebbe maturato a gennaio 2024- è stato spostato al successivo luglio, con conseguente tempestività degli inviti a dedurre notificati nel maggio precedente.

Parimenti infondata è l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno patrimoniale formulata dalla difesa di Pozella Maurizio, che ricollega l’esordio del relativo termine al novembre 2016, data di applicazione della misura cautelare, allorché i fatti sarebbero stati già delineati nei loro contorni essenziali. Per la Procura regionale solo con la successiva richiesta di rinvio a giudizio del 13 febbraio 2018 sarebbe iniziato il decorso del termine di prescrizione. Osserva il Collegio che il principio dell’esordio della prescrizione erariale alla data di conclusione delle indagini in sede penale opera solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede, l’amministrazione danneggiata o la Procura contabile non dispongano di elementi di conoscenza su cui fondare una ragionevole prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l’azione di responsabilità (*ex aliis*, Sez. II, n. 417/2021). Nel caso di specie, alla data di applicazione della misura custodiale siffatto quadro conoscitivo non era delineato, in quanto la relativa ordinanza non riguardava il capo di imputazione concernente l’appalto del servizio di vigilanza armata triennio 2012-2014, sul quale è incentrato il contestato danno patrimoniale. Tale imputazione risulta invece dall’avviso di conclusione delle

indagini del 12 dicembre 2017 e, successivamente, dalla richiesta di rinvio a giudizio del 13 febbraio 2018. Tra i due atti, tuttavia, vi è una fondamentale differenza, atteso che solo con il rinvio a giudizio il pubblico ministero è tenuto ad informare l'amministrazione di appartenenza del dipendente, informando altresì il procuratore contabile allorché si tratti di reati che abbiano cagionato un danno per l'erario (art. 129, commi 1-3, disp. att. c.p.p.). A tale stregua, rilevato che la Procura regionale ha notificato a Pozella Maurizio l'atto di costituzione in mora in data 6 febbraio 2023, quindi prima del compimento del quinquennio dalla richiesta di rinvio a giudizio, nessuna prescrizione può ritenersi maturata.

2. La domanda relativa al danno patrimoniale è fondata e meritevole di accoglimento nei termini che seguono.

2.1. Il principio della gara per la selezione dei contraenti cui affidare la realizzazione delle opere risponde all'esigenza di assicurare la massima trasparenza nella scelta dei contraenti e la concorrenza tra diverse imprese (Corte cost., n. 482/1995). Un consolidato indirizzo di questa Corte (Sez. I, n. 809/2012; Sez. Campania, 141/2013; Sez. Liguria n.187/2012; Sez. Piemonte, n. 221/2009) e del giudice amministrativo (Cons. St., VI, n. 1750/ 2008; V, n. 4089/ 2011) considera che l'illegittimità della procedura di scelta del contraente determina una lesione concreta ed attuale del fondamentale principio di concorrenzialità, di derivazione comunitaria, che informa tutta la materia degli appalti pubblici, principio valorizzato anche dalla Corte costituzionale (n. 259/ 2013). La violazione delle regole legislative che presiedono all'attività contrattuale della pubblica amministrazione è suscettibile di determinare un pregiudizio erariale a carico dell'amministrazione pubblica. Si tratta di componente di

danno erariale autonomamente valutabile, che si determina con la perdita della possibilità per l'amministrazione di scegliere tra le migliori offerte conseguibili, a seguito di una procedura di gara rivolta ad una adeguata platea di imprese, con conseguente inutile dispendio di risorse pubbliche (*ex aliis,* Sez. Lombardia, n. 56/2017). Quanto alla dimostrazione che nel caso concreto la violazione delle norme sulla scelta del contraente ha determinato una maggiore spendita di denaro pubblico, è stato affermato in giurisprudenza che trattasi di prova che può essere raggiunta con il ricorso a ogni idoneo mezzo; pertanto anche facendo riferimento a elementi esterni alla procedura contestata, quali la comparazione con i prezzi o con i ribassi conseguiti a seguito di gara per servizi dello stesso genere di quello in contestazione (Sez. III, n. 228/2016; Sez. II n. 1081/2015).

2.2. Nel caso di specie, la Procura regionale, sulla scorta della valutazione comparativa svolta dalla Guardia di finanza -relativa a due appalti analoghi, rispettivamente quello stipulato dall'A.P. di La Spezia con "La Lince della Givi" nel 2012 e quello aggiudicato dall'A.P. di Genova con l'ATI "Coopservice" e "Sicuritalia" nel 2014- ha rilevato che, a fronte di prezzi a base di gara sostanzialmente equivalenti (25 euro/h a La Spezia; 24,80 euro/h a Genova), il maggior ribasso (15,44%) ottenuto dall'A.P. di Genova grazie al confronto concorrenziale ha portato ad un differenziale complessivo di 139.014,33 euro, che l'A.P. di La Spezia ha pagato in più per procurarsi il medesimo servizio dell'ente genovese. La difesa del convenuto Pozella Maurizio ha sul punto dedotto che il costo orario utilizzato dalla GdF per l'analisi comparativa (euro 20,97) sarebbe inferiore al parametro legale recato dal D.M. 29 luglio 2009, che per il personale tecnico inquadrato al III livello prevede un

costo orario di euro 22,23. Per la difesa, in base al costo unitario fissato dal predetto D.M., il danno complessivo potrebbe al più essere pari ad euro 26.671,39, risultante dalla differenza tra il costo orario praticato dall'aggiudicataria La Lince e quello recato dal suddetto decreto. In udienza la difesa del convenuto è tornata sul punto, ed ha ulteriormente dedotto che la predetta società Sicuritalia sarebbe stata coinvolta in pratiche riguardanti la violazione dei minimi contrattuali del costo del personale (come da depositata sentenza Cass. n. 27769/2923 e dei dati risultanti dal sito internet dell'Azienda). In sede di replica, il Pubblico ministero ha, per un verso, opposto che i fatti rappresentati dal convenuto sarebbero relativi al 2023 e non ancora accertati in via definitiva; per un altro verso, che la valutazione comparativa svolta dalla Guardia di finanza ha preso in considerazione la gara svolta dalla A.P. di Genova, i cui risultati non sono stati contestati in sede giurisdizionale.

Osserva il Collegio che nel giudizio di responsabilità le prove acquisite sono valutate, nel contraddittorio delle parti, dal giudice che può anche valutare, secondo il suo prudente apprezzamento, gli atti che abbiano avuto rilevanza in un diverso giudizio o procedimento (Sez. II, n. 1250/2016; Sez. I, n. 345/2021). In questa prospettiva, gli elementi probatori formati nell'indagine penale rilevano, nel giudizio dinanzi alla Corte dei conti, non quali prove in senso tecnico ma quali elementi, da valutare nel contraddittorio delle parti, quali indizi gravi, precisi e concordanti, idonei ad integrare le presunzioni di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. (Sez. III, n. 170/2020). Tali principi valgono anche per quanto riguarda la sentenza *ex* art. 444 c.p.p., la quale, fermo restando che non può avere efficacia probatoria *ex se* nel giudizio contabile, può concorrere alla formazione del convincimento del giudice (Sez. appello Sicilia,

n. 2/2024). La Procura ha versato in giudizio gli accertamenti della Guardia di Finanza di cui si è detto; ed invero: la sentenza n. 430/2018 del GUP presso il Tribunale di La Spezia; la sentenza di prime cure del medesimo Tribunale n. 739/2022, relativa a concorrenti del citato Pozella. La prima sentenza ha accertato, tra l'altro, la responsabilità penale del Pozella per aver, in qualità di RUP, turbato (concordando con l'amministratore della società La Lince il bando e il capitolato di gara) la gara relativa al servizio di vigilanza armata ai varchi portuali e nelle aree comuni e al servizio di videosorveglianza della sede della A.P. e delle aree portuali comuni, indetta nel 2011 e aggiudicata nel 2012 alla predetta La Lince, unico concorrente alla gara in esame (capo 1 imputazione). La sentenza in questione ha dato atto che il Pozella, sottoponendosi a otto interrogatori ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità. La difesa del convenuto oppone alle risultanze della sentenza *de qua* le dichiarazioni rese dal concorrente Balestrero nell'ambito del giudizio definito con la sentenza n. 739/2022, che ha dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui al predetto capo 1 dell'imputazione. Tale deduzione difensiva non risulta persuasiva, in quanto la richiesta di patteggiamento implica il riconoscimento del fatto-reato (Cass. Sez. un., n. 17289/2006). Dal suddetto compendio probatorio, valutato secondo la preponderanza dell'evidenza, ovvero del "più probabile che non" (Sez. appello Sicilia, n. 21/2022; Sez. Calabria, n. 243/2020) reputa il Collegio raggiunta la prova in ordine alla fattispecie dedotta dall'organo requirente a fondamento della contestazione per danno patrimoniale. La Procura ha, infatti, fatto buon governo dei principi giurisprudenziali di cui si è detto, alla cui stregua la prova del pregiudizio può essere raggiunta anche utilizzando elementi esterni alla procedura contestata, ed in particolare la comparazione

con i ribassi conseguiti a seguito di procedure per servizi dello stesso genere di quello in contestazione. Le deduzioni difensive circa la presunta anomalia dell'offerta presa in considerazione della Guardia di finanza per l'analisi comparativa svolta non sono persuasive. Osserva il Collegio, per un verso, che il D.M. 8 luglio 2009 (versato in atti dalla Procura regionale) stabilisce che il costo medio orario per il personale dipendente da istituti di vigilanza è suscettibile di oscillazioni in base, tra l'altro, ai benefici (contributivi, fiscali od altro) di cui l'impresa usufruisce; per un altro verso, che l'eventuale anomalia dell'offerta deve essere valutata secondo il procedimento all'uopo previsto dalla legge (art. 87 d.lgs. n. 163/ 2006, vigente per tempo). Tanto premesso, non può non rilevarsi che l'indagine comparativa condotta dalla Guardia di finanza può fornire, secondo un criterio di ragionevolezza, indicazioni presuntive circa il danno e la sua misura. Tuttavia, considerate le altre circostanze rilevanti (quali, in via meramente esemplificativa, lo sfasamento temporale tra le gare prese in considerazione e le specificità locali riguardanti i fattori produttivi) considera il Collegio di dover determinare il danno *de quo* nella minore misura di euro 90.000,00, da riferire alle condotte dolose poste in essere, giusta quanto risulta dagli atti versati in giudizio, dal convenuto Pozella Maurizio, nella predetta qualità.

3. La domanda relativa al danno all'immagine è inammissibile.

3.1. Il risarcimento del danno all'immagine della PA è stato inizialmente riconosciuto in giurisprudenza in base alla clausola generale sulla responsabilità amministrativa, alla cui stregua l'agente è tenuto a risarcire i danni cagionati all'amministrazione con dolo o colpa grave e derivanti dalla violazione degli obblighi di servizio (art. 83 r.d. n. 2440/1923; art. 18 d.P.R. n.

3/1957; art. 1 legge n. 20/1994). In questo contesto, la relativa domanda risarcitoria da parte del PM poteva essere proposta senza che venisse preventivamente accertata in sede penale l'illiceità del fatto generatore la responsabilità. Con l'art. 17, c. 30-ter, del decreto-legge n. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 102/2009, come modificato dall'art. 1, c. 1, lettera c), numero 1), del decreto-legge n. 103/2009, convertito, con modificazioni, nella legge n. 141/2009, il legislatore è intervenuto per delimitare l'area della rilevanza in sede giuscontabile del danno all'immagine. Tale disposizione stabiliva che «Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97». Quest'ultima disposizione legislativa, a sua volta, prevedeva che la sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei pubblici dipendenti per i delitti contro la pubblica amministrazione (previsti dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale) venisse comunicata al competente procuratore regionale per il successivo avvio dell'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Per effetto di siffatto intervento legislativo, nella giurisprudenza della Corte si è consolidato il principio per cui la risarcibilità del danno all'immagine era limitata alle ipotesi di condanna definitiva del pubblico dipendente per reati propri contro la PA. Su questo assetto normativo ha inciso, in un primo momento, la c.d. legge anticorruzione e, successivamente, il codice di giustizia contabile di cui al d.lgs. n. 174 del 2016. A norma dell'art. 1, c. 62, della legge n. 190 del 2012, nel giudizio di

responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente. Il codice di giustizia contabile ha abrogato il primo periodo del primo comma dell'art. 17, c. 30-ter, del d.l. n. 78 del 2009 ed ha lasciato invariato il secondo periodo, relativo all'azione per il risarcimento del danno all'immagine, esperibile nei soli casi e nei modi previsti dall'articolo 7 della legge n. 97 del 2001. Anche quest'ultima disposizione, tuttavia, è stata abrogata dall'art. 4, c. 1, lettera g), dell'Allegato 3 (Norme transitorie e abrogazioni) al codice di giustizia contabile, e sostanzialmente sostituita dall'art. 51, c. 7, dell'Allegato 1 allo stesso codice, a norma del quale la sentenza irrevocabile di condanna nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché degli organismi e degli enti da esse controllati, per i delitti commessi a danno delle stesse, è comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale. Come rilevato dal giudice delle leggi (Corte cost., n. 123/2023), tale estrema ultima disposizione ha modificato il catalogo dei reati che costituiscono il presupposto sostanziale della proponibilità dell'azione di responsabilità per danno erariale, sostituendo ai reati propri commessi dai pubblici funzionari di cui agli articoli da 314 a 335 cod. pen. «i delitti commessi ai danni» delle pubbliche amministrazioni.

All'interno di questa cornice normativa, nella giurisprudenza della Corte si registrano differenti opzioni ricostruttive circa i presupposti sostanziali e processuali della responsabilità per danno all'immagine, riguardanti, in

particolare, il titolo del reato presupposto e la natura della sentenza penale. In ordine al titolo del reato, le posizioni giurisprudenziali oscillano tra due poli opposti, ora richiedendosi la condanna per un reato contro la pubblica amministrazione, ora ritenendo sufficiente quella per un reato comune, purché in danno della stessa amministrazione. Tale questione, comunque, nel caso di specie è irrilevante, atteso che vengono in rilievo tipici reati contro la pubblica amministrazione, rispetto ai quali è senz'altro ammissibile l'azione erariale per pregiudizio all'immagine dell'ente (Sez. riun., n. 8/2015/QM). La sentenza per cui è intervenuto l'accertamento della responsabilità penale dei convenuti è stata resa dal GUP presso il Tribunale di La Spezia ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ed è divenuta irrevocabile il 10 gennaio 2019 per Pozella e il 14 gennaio 2019 per Santini. Le difese dei convenuti hanno contestato l'efficacia nei giudizi civili e amministrativi della sentenza c.d. di patteggiamento. La Procura regionale ha, di contro, argomentato per la piena utilizzabilità di siffatta sentenza nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile.

Secondo un indirizzo consolidato, fino alle modificazioni recate dall'art. 25, c. 1, lett. b), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza resa *ex* art. 444 c.p.p. era equiparabile alla sentenza irrevocabile di condanna ai fini dell'affermazione della responsabilità per danno all'immagine (*ex multis*, Sez. I, n. 156/2021). Su questo assetto consolidato, come appena osservato, nel ritenere la sentenza c.d. patteggiata idonea ad integrare il presupposto processuale per l'affermazione della responsabilità a titolo di danno all'immagine, è intervenuto il d.lgs. n. 150/2022, che ha circoscritto gli effetti extra penali derivanti dall'applicazione della pena su richiesta. Secondo un primo indirizzo giurisprudenziale, la novella legislativa avrebbe inciso solo sul piano della

valenza probatoria della sentenza c.d. patteggiata, ma non sulla sua sussistenza quale presupposto processuale per l'introduzione del giudizio contabile (da ultimo, Sez. Toscana, n. 41/2025). In senso opposto si è invece escluso che la sentenza c.d. di patteggiamento sia equiparabile a una pronuncia di condanna nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile (tra le altre, Sez. Friuli V.G., n. 17/2024).

3.2. Ritiene il Collegio che la novella legislativa richiamata sia diretta a dare coerenza alla disciplina del danno all'immagine, all'interno di un complessivo disegno legislativo volto a circoscrivere i casi di responsabilità amministrativa. Siffatto disegno è il frutto di una scelta legislativa discrezionale, spettando al legislatore conformare, anche sotto il profilo processuale, le fattispecie di responsabilità amministrativa, valutando le esigenze cui ritiene di dover fare fronte. Ed invero, per i pubblici dipendenti, la responsabilità per il danno ingiusto può formare oggetto di discipline differenziate rispetto ai principi comuni in materia (Corte cost., n. 453/1998; n. 203/2022). Con specifico riferimento alla questione degli effetti extra penali della sentenza di condanna pronunciata all'esito del patteggiamento rispetto a quelli della condanna pronunciata all'esito del giudizio ordinario, è compito del legislatore prescegliere, nei confini che contraddistinguono il normale esercizio della discrezionalità legislativa, quali siano gli effetti che diversificano, fra loro, le due sentenze (Corte cost., n. 336/2009). Il d.gs. n. 150/2022 è stato adottato in attuazione della delega recata dall'art. 1 della 27 settembre 2021, n. 134, che, per quanto in questa sede rileva, ha previsto quali principi e criteri direttivi la riduzione degli effetti extra-penali della sentenza di applicazione della pena su richiesta

delle parti e l'esclusione dell'efficacia di giudicato nel giudizio disciplinare e in altri casi (art. 1, c. 10, lett. a, n. 2). In attuazione della delega, l'art. 25, c. 1, lett. b, del d.lgs. n. 150/2022 ha modificato l'articolo 445, c. 1-bis, del c.p.p., in forza della quale: *La sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, anche quando è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l'accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna*. La precedente formulazione dell'art. 445, c. 1-bis, c.p.p. stabiliva che "Salvo quanto previsto dall'art. 653, la sentenza prevista dall'art. 444 comma 2, anche quanto è pronunciata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi. Salve diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata ad una pronuncia di condanna". Come chiarito dalla Relazione illustrativa al decreto, la novella legislativa è volta alla riduzione degli effetti extra-penali della sentenza ex art. 444 c.p.p.. Tale risultato è stato perseguito con diversi livelli di intervento. Anzitutto, escludendo l'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento nei giudizi diversi da quelli penali. Ad un ulteriore livello è stata sancita l'irrilevanza probatoria della sentenza c.d. patteggiata in ogni procedimento giurisdizionale diverso da quello penale e, quindi, innanzi al giudice civile, a quello amministrativo, a quello tributario e a quello della responsabilità erariale, quando il fatto storico oggetto della sentenza di patteggiamento

possa avere una qualche rilevanza in queste sedi. Infine, prevedendo che ogni qual volta, per effetto della sentenza di patteggiamento, non si applichino le pene accessorie, non produrranno effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza di cui all'art. 444, c. 2, c.p.p. ad una sentenza di condanna. In linea con il richiamato criterio legislativo di riduzione degli effetti extra penali della sentenza c.d. patteggiata, il legislatore delegato ha dunque previsto distinte eccezioni alla equiparazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. ad una pronuncia di condanna. Una prima eccezione, di carattere generale, rimanda alle diverse disposizioni di legge che derogano al principio che parifica le due sentenze. Una deroga settoriale concerne, invece, le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano come condanne le due sentenze, disposizioni che non producono effetti se con la sentenza patteggiata non sono applicate pene accessorie. Un esempio di tale fatta è rappresentato dall'incandidabilità di cui all'art. 15, c. 1, del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che dunque opererà solo qualora la sentenza c.d. di patteggiamento irroghi anche una pena accessoria. La deroga relativa alle disposizioni delle leggi extra penali che parificano la sentenza di applicazione della pena a quella di condanna non riguarda la responsabilità per danno all'immagine, per la quale difettano disposizioni in tal senso. Il prima analizzato comma 7 dell'art. 51 del codice di giustizia contabile parla infatti di «sentenza irrevocabile di condanna», senza alcun riferimento alla sentenza ex art. 444 c.p.p.. A tal riguardo deve rilevarsi che, secondo la Corte costituzionale, il precitato art. 51, c. 7, del d.lgs. n. 174/2016, nella misura in cui ha sostituito l'art. 7, c. 1, della legge n. 97/2001, ha modificato il presupposto processuale della responsabilità per danno all'immagine, ora individuato nella sentenza irrevocabile di condanna

emessa in relazione a reati «a danno» della pubblica amministrazione (Corte cost., n. 123/2023). Anche la c.d. legge anticorruzione (art. 1, c. 62, legge n. 190/2012) nel riferirsi al danno all'immagine derivante dalla commissione di un reato accertato con sentenza passata in giudicato, omette ogni parificazione tra sentenza irrevocabile di condanna e sentenza c.d. patteggiata. Con riferimento alla responsabilità amministrativa, pertanto, trovano applicazione i due principi posti dal d.lgs. n. 150/2022 di cui si è detto prima, ovvero quello dell'esclusione dell'efficacia di giudicato della sentenza di patteggiamento e quello dell'irrilevanza probatoria della stessa sentenza. In particolare, in applicazione del primo principio, la sentenza di applicazione della pena non presenta alcun rilievo nel giudizio di responsabilità contabile-amministrativa quanto, tra l'altro, alla illiceità penale del fatto (arg. *ex* art. 651 c.p.p.). Di conseguenza, com'è agevole dedurre, in base alla sola sentenza c.d. patteggiata non è possibile ritenere, in sede giuscontabile, la rilevanza penale del fatto, che costituisce la *condicio sine qua non* per l'affermazione della responsabilità per danno all'immagine. In senso contrario non varrebbe osservare che il novellato art. 445 c.p.p. si pone nel solco della consolidata giurisprudenza contabile, per la quale la sentenza ex art. 444 c.p.p., pur non potendosi tecnicamente configurare come una pronuncia di condanna, non preclude al giudice di merito di procedere ad una sua autonoma valutazione (in tal senso, Sez. II, n. 279/2023). In tal modo opinando, infatti, si sovrappongono profili diversi riguardanti, da un lato, l'attitudine della sentenza di applicazione della pena a concorrere alla formazione del convincimento del giudice, predicabile anche dopo la novella di cui all'art. 25, c. 1, lett. b, del d.lgs. n. 150/2022; dall'altro lato, il presupposto processuale richiesto per pervenire all'affermazione della responsabilità

per danno all'immagine, ovvero l'esistenza di una sentenza irrevocabile di condanna, presupposto in via generale non sussistente rispetto alla sentenza ex art. 444 c.p.p. Ad opinare diversamente (ad esempio, Sez. appello Sicilia, n. 17/2025) si finirebbe, a bene vedere, con il dare alla disposizione del 2022 un significato opposto a quello voluto dal legislatore, integrando per questa via una inammissibile *interpretatio abrogans* della disposizione stessa.

Alla stregua delle considerazioni che precedono, il Collegio, modificando l'orientamento della Sezione (n. 114/2024), considera che l'azione, nella parte relativa al danno all'immagine, sia stata proposta in assenza dei presupposti di legge, e sia pertanto inammissibile.

4. Le spese di lite vanno compensate rispetto al convenuto Santini Davide, per il quale il giudizio viene definito in rito. Per il convenuto Pozella Maurizio le spese di giustizia seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

PQM

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Liguria, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda:

-dichiara inammissibile la domanda relativamente al danno all'immagine;

- accerta la responsabilità amministrativa di Maurizio Pozella e, per l'effetto, lo condanna al risarcimento del danno, in favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale, di euro 90.000,00. La predetta somma va rivalutata secondo gli indici Istat dal 20 dicembre 2011 e maggiorata con gli interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.

Condanna Pozella Maurizio al pagamento delle spese del giudizio,

liquidate con nota a margine della presente sentenza.

Compensa le spese di lite rispetto al convenuto Santini Davide.

Manda alla Segreteria della Sezione per i successivi adempimenti.

Così deciso in Genova, nella camera di consiglio del 10 aprile 2025.

Il Consigliere estensore — Il Presidente

Antonino Grasso — Piero Carlo Floreani

(f.to digitalmente) — (f.to digitalmente)

Depositato in Segreteria il 22 luglio 2025

Il Direttore della Segreteria

Elena Asta

(f.to digitalmente)

Ai sensi dell'art. 31, comma 5, del D. Lgs. 26 agosto 2016 n. 174, le spese di giustizia del ~~presente giudizio, sino a questa~~ decisione, si liquidano in € 521,92 (euro Cinquecentoventuno/92).

Genova, 22 luglio 2025

~~Il Direttore della Segreteria~~
(Elena Asta)
(f.to digitalmente)